

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1993. — **Os-**
servanza delle prescrizioni in materia di sicurez-
za e di valutazione dei rischi di incidenti rilevanti
connessi alla detenzione ed all'utilizzo di sostan-
ze pericolose previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni.

(Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1994)

Art. 1. — 1. Per le attività esistenti che, a seguito dei decreti del Ministro della sanità 28 gennaio 1992 e 16 febbraio 1993, sono soggette per la prima volta gli obblighi di cui all'art. 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il fabbricante è tenuto a presentare alle autorità competenti la notifica o la dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2. — 1. Alle sostanze comburenti di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto 20 maggio 1991, ai fini della esenzione degli obblighi della dichiarazione e dell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 21 aprile 1989, si applicano le soglie quantitative rispettivamente di 10 tonnellate e 70 tonnellate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.